

**Oggetto** **BACINO OTTIMALE DI CUNEO-SUD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE C.C.N.L. ANNO 2023, delle risorse pubbliche a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale - Quota di competenza degli Enti Locali - (U.I. € 326.832,15 - U.L. € 326.832,15)**

## IL DIRETTORE GENERALE

### Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone di **IMPEGNARE** e, contestualmente, **LIQUIDARE** la spesa complessiva, pari ad **Euro 326.832,15**, a titolo di contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2026, 2027 e 2028 – annualità 2026 – Cap/Art. 550/230 “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario V U.1.04.03.99.999 – a favore delle Aziende, indicate nell'**ALLEGATO 02**), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, concessionarie dei contratti di servizio per il TPL extraurbano, urbano e suburbano, afferente il **BACINO OTTIMALE DI CUNEO-SUD** - quota contrattuale a carico degli **Enti Locali**, per la annualità **2023** - [consistenza addetti anno 2022].

### Motivazione

Vista la legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”, in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato “**Agenzia della mobilità piemontese**”.

Col “**Protocollo d'Intesa**” del 27 novembre 2000, stipulato in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, le Regioni e gli Enti Locali si impegnavano a coprire, suddividendola in parti uguali fra loro, la quota di costo del contratto nazionale di lavoro relativa all'anno 2001, non coperta dall'impegno delle Aziende.

La quota *pro capite* per addetto al servizio di trasporto pubblico locale – su scala nazionale – è pari ad **Euro 723,00**.

Inoltre, gli incrementi di costo - derivanti dal rinnovo contrattuale - si sono ripercossi anche per il periodo 2002 -2003 e, successivamente, per il periodo 2004 – 2007.

Il Fondo Nazionale dei Trasporti, istituito ai sensi dell'art. 16 – bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come

modificato dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario con i criteri e le modalità definite dal D.P.C.M. 11 marzo 2013.

La Giunta Regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri – periodo 2004-2007, destinati alle Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

La Giunta Regionale Piemonte, con deliberazione n. 12-4893 del 20 aprile 2017 ha preso atto della sottoscrizione del "**Protocollo d'Intesa occupazionale nel settore del Trasporto Pubblico Locale autoferrotranvieri**" tra la Regione Piemonte ed il rappresentante dell'Organizzazione sindacale FAISA CISAL PIEMONTE.

L'articolo 10 – comma 4 bis – della legge regionale 01/2000, come introdotto dalla legge regionale 09/2015, ha stabilito che entro il **30 giugno 2015**, gli Enti soggetti a delega stipulino, con l'Agenzia, apposite "*convenzioni per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere*" in capo all'Agenzia stessa.

In data **31 luglio 2015**, la **Provincia di CUNEO** ed il **Comune di CUNEO** avevano sottoscritto uno specifico *atto convenzionale* per effetto del quale era stato trasferito alla **Provincia** il contratto di servizio inerente il trasporto urbano di competenza del **Comune** e la relativa **Conurbazione**.

Tale contratto di servizio era stato stipulato in data **28 dicembre 2004 – Repertorio n. 10977** – con il Consorzio Trasporti GRANDA BUS di Saluzzo e, più volte, prorogato fino alla data del **31 luglio 2015**.

In relazione al predetto *atto convenzionale*, il **contratto di servizio** sottoscritto dalla **Provincia**, ha ridefinito il proprio perimetro inglobando la rete dei servizi urbani e conurbati del **Comune**, con decorrenza ed effetto dal **01 agosto 2015**.

In attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica *convenzione*, la titolarità dei **contratti di servizio** di trasporto pubblico locale, precedentemente in capo alla **Provincia di CUNEO** (compreso quello del **Comune di CUNEO**) ed in capo ai **Comuni di ALBA e BRA**, è stata trasferita all'Agenzia, a far data al **01 settembre 2015**, i cui Repertori sono così specificati:

- n. 19875 del 30 marzo 2010 – **Provincia di CUNEO** – servizio TPL extraurbano;
- n. 10977 del 28 dicembre 2004 – **Comune di CUNEO** – Conurbazione;
- n. 11805 del 28 dicembre 2010 – **Comune di ALBA** – Conurbazione;
- n. 18358 del 14 giugno 2011 – **Comune di BRA** – Conurbazione.

Successivamente, con la sottoscrizione di specifica *convenzione*, la titolarità dei **contratti di servizio** di trasporto pubblico locale, precedentemente in capo ai seguenti **Comuni** è stata trasferita all'Agenzia, le cui decorrenze temporali sono a fianco specificate

- n. 7172 del 01 ottobre 2010 – **MONDOVI'** – urbano e funicolare: dal **01 luglio 2016**;
- n. 140 del 06 luglio 2011 – **SALUZZO** – urbano: dal **30 gennaio 2017**;
- n. 22233 del 16 luglio 2010 – **SAVIGLIANO** – urbano: dal **14 febbraio 2017**;
- n. 7169 del 07 luglio 2010 – **FOSSANO** – urbano: da **23 luglio 2017**;

L'Agenzia, con propria Determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019, ha provveduto a prorogare i **contratti di servizio** di trasporto pubblico locale afferenti il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, in scadenza alla data del **22 dicembre 2019**, fissando il nuovo termine di scadenza alla data del **09 giugno 2024**, di cui all'**Atto di proroga – Repertorio n. 224** – sottoscritto in data 05 agosto 2019, stipulati con il **Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, con sede legale e Direzione d'Esercizio a SALUZZO (CN), in Via Circonvallazione n. 19 – Codice Fiscale e Partita IVA 02995120041.

La **REGIONE PIEMONTE**, con propria D.G.R. n. 52-6344 del 22 dicembre 2022, avente per oggetto: **“Legge regionale 1/2000, articolo 4. Indirizzi per la Redazione del Programma Triennale dei servizi di Trasporto pubblico locale 2023-2025 e disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi per l'anno 2023”**, ha avviato il percorso per la redazione del **Programma Triennale dei servizi 2023-2025** prevedendo, fra l'altro, che l'Agenzia della mobilità piemontese applichi, a tutti i contratti di servizio in essere, ove possibile, la proroga prevista dall'articolo 24, comma 5 bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito – con modificazioni – dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, c.d. **“proroga per investimenti”**.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 901 del 22 dicembre 2022, l'Agenzia ha preso atto del dispositivo della sentenza del **CONSIGLIO DI STATO V n. 215, in data 12 gennaio 2022**, con la quale è stato disposto il termine di durata del **Contratto di Servizio** per trasporto pubblico locale, afferente il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, in capo all'Operatore Economico **Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, sopra generalizzato, alla data del **22 dicembre 2022**.

Con la medesima Determinazione dirigenziale è stata, altresì, confermata, in capo all'**O.E. Consorzio GRANDA BUS**, sino alla data del **31 marzo 2023**, l'imposizione degli **Obblighi di Servizio Pubblico**, ai sensi dell'articolo 5 - paragrafo 5 - del Regolamento CE 1370/2007, previsti nel contratto di servizio che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati nella sopra citata Determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019.

Nelle more della conclusione dell'iter relativo alla cd **“proroga per investimenti”**, il cui Piano Economico Finanziario (detto **PEF**) sarà sviluppato con decorrenza ed effetto dal **01 gennaio 2023**, si è reso necessario adottare il sopra citato provvedimento di emergenza della durata strettamente necessaria e stimata pari a 3 mesi, con l'imposizione degli **Obblighi di Servizio Pubblico**, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 901 del 22 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con propria deliberazione n. 04 del 3 marzo 2023, ha avviato il processo di definizione degli indirizzi per l'attuazione della disposizione di legge per la cd **“proroga per investimenti”**, coinvolgendo nel processo la Regione Piemonte, le Assemblee di Bacino ed il Comitato Tecnico di Agenzia. A conclusione del processo, il medesimo Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione n. 13 del 09 maggio 2023, ha ridefinito gli indirizzi per la cd **“proroga per investimenti”**.

Successivamente, con propria Determinazione dirigenziale n. 227 del 31 marzo 2023, l'Agenzia ha dato atto che la procedura di affidamento del **“servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferente al Bacino ottimale di CUNEO-SUD”**, disposta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04/2023, era in corso e se ne prevedeva la conclusione entro il **30 giugno 2023**.

Con la medesima Determinazione dirigenziale è stata, altresì, confermata, in capo all'**O.E. Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, sino alla data del **30 giugno 2023**, l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblico, ai sensi dell'articolo 5 - paragrafo 5 - del Regolamento CE 1370/2007, previsti nel contratto di servizio che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati nella Determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019.

L'Agenzia, con propria Determinazione dirigenziale n. 433 del 16 giugno 2023, ha dato attuazione al procedimento relativo alla cd "**proroga per investimenti**", prevista dall'articolo 24, comma 5 bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito – con modificazioni – dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, approvandone tutta la documentazione ed individuando il termine per la presentazione delle istanze di proroga in 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa Determinazione dirigenziale.

Successivamente, con propria Determinazione dirigenziale n. 483 del 30 giugno 2023, l'Agenzia ha disposto – tra l'altro – l'estensione dei termini del periodo di imposizione degli **Obblighi di Servizio Pubblico**, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 - del Regolamento (CE) 1370/2007, a tutti gli Operatori Economici, operanti nei 4 Bacini ottimali della Regione Piemonte, in particolare al **Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, competente per il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, al **30 settembre 2023**.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 736 del 19 ottobre 2023, è stato dato atto che, in esito al procedimento per la definizione della cd "**proroga per investimenti (L. 25/2022)**", relativo ai Servizi di TPL afferenti il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, la documentazione presentata dal **Consorzio Trasporti GRANDA BUS** è risultata essere completa e, pertanto, esistevano i presupposti per concedere la "**proroga per investimenti (L. 25/22)**" della concessione dei Servizi di TPL, per il periodo dal **01 gennaio 2023 al 30 settembre 2026**.

Successivamente, con propria Determinazione dirigenziale n. 55 del 23 gennaio 2024, è stato approvato il testo dell'**atto aggiuntivo del contratto** con i relativi allegati, che regola la concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico Urbano ed Extraurbano afferenti il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, da sottoscrivere con l'**O.E. Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, per il periodo dal **01 gennaio 2023 al 30 settembre 2026**.

L'Agenzia, con Determinazione dirigenziale n. 314 del 24 aprile 2024, ha disposto di prendere atto della **sentenza n. 3268/2024**, con cui il **CONSIGLIO DI STATO**, nell'accogliere il ricorso per l'ottemperanza della precedente sentenza del **CONSIGLIO DI STATO, V, n. 215/2022**, ha dichiarato la **nullità** della Determinazione del direttore generale n. 227 del 31 marzo 2023 e di tutti gli altri atti, presupposti e conseguenti, relativi al procedimento finalizzato alla proroga, di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007, in relazione all'articolo 24, comma 5 bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito – con modificazioni – dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dei servizi già contemplati nel contratto di servizio, il cui termine era stato ridotto, in ottemperanza alla citata sentenza del **CONSIGLIO DI STATO, V, n. 215/2022**.

Con la medesima Determinazione dirigenziale n. 314/2024, il Direttore Generale dell'Agenzia ha imposto all'**O.E. Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, sopra citato, l'osservanza degli **Obblighi di Servizio Pubblico**, per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dal **24 aprile 2024**.

Per quanto sopra detto, risultano colpiti dalla declaratoria di **nullità**, anche le Determinazioni dirigenziali n. 736 del 19 ottobre 2023 e n. 55 del 23 gennaio 2024.

Il **CONSIGLIO DI STATO** ha ordinato, altresì, all’Agenzia della mobilità piemontese di dare esatta esecuzione della citata **sentenza n. 215/2022**, nei termini indicati in motivazione della Determinazione dirigenziale n. 314/2024, dovendo l’Agenzia **“attivare le procedure per l’affidamento dei servizi, ai sensi del regolamento CE 1370/2007”**.

Infine, con Determinazione dirigenziale n. 346 del 23 aprile 2025, l’Agenzia ha provveduto a prorogare, fino al **31 dicembre 2025**, le disposizioni contenute nella citata Determinazione dirigenziale n. 314/2024, relative all’imposizione degli **Obblighi di Servizio Pubblico**, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 - del Regolamento (CE) 1370/2007, all’**O.E. Consorzio Trasporti GRANDA BUS**.

Ad esito delle sopra citate sentenze del **CONSIGLIO DI STATO n. 215/2022 e n. 3268/2024** e dall’analisi dei provvedimenti rimasti in vigore, si evidenzia che i **contratti di servizio** di trasporto pubblico locale afferenti il **Bacino ottimale di CUNEO-SUD**, in scadenza alla data del **22 dicembre 2019**, di cui all’**Atto di proroga – Repertorio n. 224 – sottoscritto in data 05 agosto 2019**, stipulati con il **Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, sono scaduti in data **22 dicembre 2022** (data rimodulata dalla sentenza n. 215/2022).

Pertanto, dal **23 dicembre 2022 al 09 aprile 2024** (10 aprile 2024, data di pubblicazione della sentenza n. 3268/2024) e dal **10 aprile 2024 al 31 dicembre 2025**, al fine di scongiurare il pericolo d’interruzione di servizio da parte dell’**O.E. Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, si ritengono sussistenti le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 5 - del Regolamento (CE) 1370/2007, per imporre all’O.E. in causa gli **Obblighi di Servizio Pubblico** dettagliati nell’allegato A) della Determinazione dirigenziale n. 314/2024.

L’Agenzia, con propria Determinazione dirigenziale n. 795 del 09 ottobre 2025, ha provveduto ad impegnare e, contestualmente, liquidare la somma complessiva, pari ad **Euro 1.349.645,79**, a titolo di contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, a favore delle Aziende concessionarie dei contratti di servizio per il TPL extraurbano, urbano e suburbano, afferente il **BACINO OTTIMALE DI CUNEO-SUD** - quota contrattuale a carico degli **Enti Locali**, per le annualità **2020, 2021, 2022 e 2024**.

Successivamente, il **Consorzio Trasporti GRANDA BUS**, con nota PEC del 04 giugno 2026 – Prot.n. 387\_2026 – acquisita al Protocollo n. 8197 del 04 giugno 2026, ha richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’atto di proroga (fino al 09 aprile 2024) il riconoscimento delle compensazioni relative agli oneri derivanti dal rinnovo del **C.C.N.L. – autoferrotranvieri – periodo 2004-2007** – degli addetti del settore trasporto pubblico locale – **quota competenza Enti Locali** – anche per l’annualità **2023** [consistenza addetti anno 2022], relativamente alle Società consorziate ed affidatarie dei **“servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferente al Bacino ottimale di CUNEO-SUD”**.

Dalla verifica dei dati trasmessi dalle singole Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, afferenti il **Bacino ottimale di CUNEO (SUD)**, acquisiti agli atti d’Ufficio e dalle indicazioni della consistenza media del personale, secondo le risultanze dell’**ONTPL – Osservatorio Nazionale Trasporto Pubblico Locale** - le quote del C.C.N.L. – autoferrotranvieri - competenza **Enti Locali** - da erogare a titolo di **annualità 2023**, ammontano complessivamente ad **Euro 326.832,15**, meglio specificate e dettagliate nell’**ALLEGATO 01) – area contrattuale di competenza** - che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Il Bilancio di previsione triennale 2026/2028 è stato approvato, con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 07 del 15 dicembre 2025.

Il Programma Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – anno finanziario 2026 – è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 06 del 27 gennaio 2026.

Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopraesposte e delle risorse disponibili, si può procedere a quanto disposto in “**Decisione**”.

## Applicazione

Si procede all'**IMPEGNO** di spesa, pari ad **Euro 326.832,15** e, contestualmente, si procede alla **LIQUIDAZIONE** della medesima somma, con l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento, a titolo di contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2026, 2027 e 2028 – annualità 2026 – Cap/Art. 550/230 “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario V U.1.04.03.99.999 – a favore delle Aziende consorziate indicate nell'**ALLEGATO 02**), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, concessionarie dei contratti di servizio per il TPL extraurbano, urbano e suburbano, afferente il **BACINO OTTIMALE DI CUNEO (SUD)** - quota contrattuale a carico degli **Enti Locali**, per l'annualità **2023**.

## Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'applicazione del “**visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**”.

**Il Direttore Generale  
Cesare PAONESSA**

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 15 giugno 2026

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 15 giugno 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli articoli 107 e 181 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., dell'articolo 18 - comma 3 - dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli articoli 23 e 24 del *"Regolamento di contabilità"*, approvato con deliberazione n. 03 dell'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del *"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia"*, come da allegato B) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 08 del 08 marzo 2023, ha confermato l'incarico di direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa.